



REGOLAMENTO CONVITTO

Premessa e finalità del convitto

Il Convitto è un'istituzione educativa che concorre, assieme alla Scuola Professionale Provinciale Alberghiera a cui è annesso, a garantire ai giovani il diritto - dovere allo studio ed a contribuire, nelle forme contemplate a termini di legge, alla loro educazione e alla loro formazione. Si decide di appartenere alla comunità convittuale in modo spontaneo, accettandone lo scopo e le finalità e la piena osservanza delle regole, instaurando con gli Educatori e tutto il personale operante in esso, un rapporto di fiducia e reciproco rispetto. All'inizio dell'Anno Formativo i genitori/tutori legali dei nuovi convittori riceveranno copia conforme del presente Regolamento, ratificandone l'accettazione con la propria firma.

La non sottoscrizione comporterà l'impossibilità di iscrivere il proprio figlio, la propria figlia, al Convitto.

Il presente Regolamento può subire variazioni con delibera del Consiglio d'Istituto, ma non con effetto retroattivo.

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Scolastico; il **Dirigente Scolastico** esercita le sue funzioni dirigenziali anche sul Convitto, nomina il Coordinatore del Personale Educativo, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 Il **Coordinatore** del Personale Educativo coordina il Team Educatori e ne pianifica le attività rispondendo del proprio operato al Dirigente Scolastico. Coordina inoltre i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, la Scuola e le Famiglie degli alunni convittori; insieme al Team Educatori promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno e li sottopone alla Direzione per la sua attuazione; ha la facoltà di partecipare insieme ai colleghi o per delega agli stessi, al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto e alle riunioni di altri organi collegiali dell'istituzione scolastica e svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico nel rispetto dei termini contrattuali e di legge.

Art. 3 Il **Team Educatori** è di norma composto da educatori ed educatrici professionali socio – pedagogici/che che condividono un piano educativo definito e strutturato; il gruppo si è dotato di linee pedagogiche comuni, consolidate e rinnovate nel tempo e costantemente monitorate. Per la definizione delle attività settimanali, le discussioni dei casi individuali e dei provvedimenti disciplinari il team si riunisce con cadenza settimanale e le decisioni vengono prese collegialmente con il Coordinatore che è *primo inter pares*, svolgendo una funzione di guida e coordinamento tra suoi pari. Degli incontri di equipe viene redatto, stampato, controfirmato e archiviato, il verbale di seduta.

Art. 4 L'**educatore/l'educatrice** si impegna a sorvegliare, sostenere e accompagnare lo studente/la studentessa nell'acquisizione dell'autonomia personale e valorizzandone le potenzialità. Favorisce l'accoglienza e l'integrazione di tutti coloro che vi soggiornano, senza alcuna discriminazione di etnia, orientamento religioso e sessuale, appartenenza di genere, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Offre inoltre sostegno emotivo e cognitivo, garantendo opportunità di crescita, consapevolezza e fiducia nelle possibilità personali. Valuta in maniera regolare, serena, trasparente e chiara l'andamento dei convittori e delle convittrici in struttura e ne dà comunicazione regolare agli allievi ed ai genitori (se minorenni) nel corso dei colloqui stabiliti. Collabora con gli insegnanti e, nei limiti delle oggettive possibilità, sostiene gli studenti/le studentesse nei percorsi di studio. Organizza e promuove attività d'animazione socioculturale e sportive.

Ha funzione di guida e supporto nell'attività di studio, escludendo qualsiasi intervento prettamente disciplinare e di carattere didattico, sia in relazione al recupero delle materie insufficienti che al supporto di bisogni educativi speciali, che prevedono interventi *ad personam* e competenze specifiche non contemplate nel contratto di lavoro del Personale Educativo. Nell'espletamento delle proprie funzioni gli Educatori sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 5 **L'alunno/a convivitore/trice** si impegna ad osservare il regolamento del convitto, a rispettare il personale educativo ed i compagni/le compagne evitando qualsiasi atteggiamento lesivo della dignità e della sensibilità altrui; osserva altresì gli orari e gli spazi assegnati; propone riflessioni e contributi personali per migliorare la vita stessa della comunità. Comportamenti non corretti pregiudicano la concessione dei regolari permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, di non riammissione in Convitto nell'anno successivo o l'espulsione dallo stesso.

Art. 6 Il **genitore, o tutore legale** si impegna a seguire costantemente l'andamento disciplinare del figlio/della figlia; ad assicurarsi della frequenza regolare al convitto comunicando tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi assenza o variazione; a rapportarsi alla Direzione, ed al personale educativo secondo uno stile di rispetto per il ruolo specifico che essi rivestono; a stimolare i propri figli a partecipare a tutte quelle iniziative, proposte e articolate dal convitto, tendenti a favorire l'integrazione, la socializzazione e l'interazione con il territorio e con Enti e/o strutture preposte alla formazione e all'orientamento.

Art. 7 Durante ogni attività in Convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità, la manomissione di dispositivi di sicurezza e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità con responsabilità penale, come previsto dalla legge e come tali verranno sanzionate. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni.

TITOLO II - Ammissione e norme amministrative

Art. 8 Il complesso scolastico alberghiero "C. Ritz" è costituito dalla scuola e dal convitto. Il convitto può dare ospitalità all'incirca a 75 tra ragazze e ragazzi; rimane aperto per tutto il periodo di svolgimento dell'attività didattica della scuola, condividendo con essa finalità e principi formativi. L'iscrizione al convitto è riservata agli/alle allievi/e frequentanti la scuola alberghiera "Cesare Ritz" ed avviene, di norma, contestualmente all'iscrizione scolastica. La sospensione dalle lezioni scolastiche, sospende anche, per la sua durata, il diritto alla permanenza in convitto.

L'ospitalità in convitto è subordinata alla frequenza e all'impegno in ambito scolastico, nonché alle regole di buona educazione e all'osservanza delle direttive degli educatori.

Art. 9 L'ammissione è decisa dalla Direzione sentito il parere del Team Educatori.

Le domande saranno accolte valutando tra loro i seguenti criteri: distanza tra residenza e scuola; logistica nel trasporto pubblico (possibilità di frequentare la scuola utilizzando i mezzi di trasporto); residenza in Provincia di Bolzano; iscrizione al primo anno di scuola; età anagrafica; genere di appartenenza; bisogni educativi dell'allievo;

Art. 10 L'iscrizione in convitto per il secondo e il terzo anno scolastico è automatica; l'ammissione è subordinata al comportamento tenuto nella struttura durante l'anno precedente e durante le lezioni scolastiche; va ripresentata la richiesta per gli anni successivi che verrà valutata dal team educatori.

Eventuali inosservanze del regolamento, richiami scritti e provvedimenti disciplinari potrebbero pregiudicare un'accettazione futura presso la struttura del convitto. Il mancato saldo di qualsiasi pregressa pendenza economica sospende/annulla la richiesta di riammissione.

Art. 11 In caso di bocciatura la riammissione in convitto non è automatica, l'alunno/a sarà iscritto/a in lista d'attesa (per cui non vale nessun automatismo per la riammissione).

Art 12 A giudizio definitivo della Dirigenza, dopo consulto con il Team Educatori, potranno non essere accolte le domande di ammissione in Convitto di ragazze/i affetti da patologie particolari e ragazze/i su cui gravino o siano gravate pendenze giudiziarie o denunce, per le/i quali necessitino l'intervento parziale o continuato di operatori o di istituti con competenze specifiche adeguate ai vari casi. Pertanto, qualora venissero riscontrate situazioni simili non dichiarate alla Dirigenza Scolastica e simultaneamente al Team Educatori, la permanenza in Convitto dei ragazzi in questione potrà essere revocata con immediata eseguibilità.

TITOLO III - *Norme di convivenza e organizzazione interna*

Art. 13 Gli studenti e le studentesse accolti/e in convitto sono tenuti/e a seguire le indicazioni del personale educativo, ad osservare e rispettare le regole di convivenza civile e il regolamento interno del convitto. La buona educazione ed il rispetto nei confronti di tutto il personale e degli altri convittori e convittrici sono presupposti essenziali per la permanenza in convitto.

Il convittore/la convittrice risponde del suo comportamento disciplinare direttamente alla Direzione e all'equipe educativa che informerà la famiglia ed i docenti.

Art. 14 Il convittore /la convittrice cura la propria igiene personale - utilizzando con regolarità la doccia e cambiando spesso la propria biancheria, la pulizia e l'ordine della propria camera, rispettando la disposizione dei mobili e suppellettili, per agevolare il compito del personale domestico e rispettare le norme di sicurezza. Nello specifico i convittori hanno l'obbligo di tenere in ordine il loro alloggio, provvedendo a sistemare gli indumenti e gli oggetti personali negli appositi spazi e sono altresì tenuti a rifarsi il letto ogni mattina prima di recarsi a lezione, mantenendolo in ordine durante la giornata. Il fatto che la pulizia delle camere venga effettuata dal personale incaricato, non esime i convittori dal mantenere in ordine la camera, facendo in modo di non lasciare oggetti che possano impedire o rendere difficoltose le operazioni di pulizia previste.

Art. 15 Il rifiuto di lavarsi e mantenere un'adeguata igiene personale da parte di un convittore/una convittrice, è un motivo di provvedimento disciplinare fino all'allontanamento definitivo dello stesso.

Art. 16 Non è consentito tenere né utilizzare nelle proprie camere strumenti che possono determinare situazioni di rischio (fornelletti a gas o elettrici, bollitori, candele, incensi, ...).

Non è consentito inoltre ai convittori/alle convittrici tenere nelle camere assegnate consolle per videogiochi, televisori, o altri device digitali se non di supporto alla didattica, previo l'accordo con il personale educativo.

Art. 17 Nelle camere, e in generale ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi genitori e alunni "esterni" frequentanti l'Istituto, se non siano stati preventivamente autorizzati dal personale educativo presente in servizio.

Art. 18 In convitto è fatto divieto assoluto di introdurre, detenere e/o consumare sostanze alcoliche o stupefacenti, né introdurre o detenere oggetti che possano ledere la salute propria o degli altri, i quali verranno immediatamente sequestrati dal personale educativo e consegnati alle famiglie dopo averle prontamente informate.

Il consumo di tabacco in qualsiasi forma e l'utilizzo di qualsiasi tipo di sigaretta elettronica (Puff, Iqos, ...) è vietato in Convitto e in tutta l'area scolastica. Nelle zone ove è consentito fumare si potrà accedere negli orari previsti e indicati dagli educatori; ai ragazzi e alle ragazze di classe prima, se minori di anni 15 viene consentito di fumare solo con l'esplicita autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali.

Art. 19 Non è permesso inoltre tenere materiale pornografico di qualsiasi genere e formato, o accedere ad esso tramite rete informatica o altri canali di comunicazione. Altrettanto dicasi per qualsiasi materiale dichiarato illecito o vessatorio nei confronti delle Istituzioni e comunque non confacenti al decoro del Convitto quanto alle leggi vigenti. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, dei controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto in precedenza. Gli Educatori possono pertanto ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, chiedere di visionare gli armadietti e gli oggetti personali dei convittori.

Si sottolinea il divieto assoluto di praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppur ludica, che preveda scambio di denaro.

Art. 20 L'Istituto non risponde della sparizione di denaro, vestiario e oggetti di valore sconsigliandone la disponibilità ai ragazzi durante la loro permanenza in Convitto o consigliando loro di prestare la massima attenzione alle cose personali. Nei confronti dei convittori responsabili di appropriazione indebita verranno presi provvedimenti disciplinari fino all'espulsione dal Convitto.

- *Orari settimanali e organizzazione della giornata*

Art. 21 I convittori/le convittrici sono tenuti/e al rispetto degli orari previsti per la piccola colazione, il pranzo e la cena e di ogni altra attività prevista. Ogni eccezione dovrà essere autorizzata preventivamente dal personale educativo.

Il convitto rimane aperto dalle ore 20⁰⁰ del giorno che precede l'inizio delle lezioni fino al termine settimanale delle lezioni stesse. I genitori sono tenuti a comunicare agli educatori il mancato rientro in convitto dei figli dopo il fine settimana o i periodi di vacanza.

Art. 22 La sveglia è prevista alle ore 7⁰⁰ con la diffusione di musica sui piani. Gli educatori possono procedere con il giro del buongiorno nelle camere fino alle 7.20 ca. La colazione viene servita dalle 7.15 alle 7.45 ed entro le 7.50 convittori e convittrici dovranno aver fatto il letto e riordinato la loro camera. Gli studenti di classe prima e seconda non possono lasciare il convitto prima delle 7.55.

Durante la permanenza in convitto, le assenze dalle lezioni scolastiche dei convittori /delle convittrici, qualsiasi ne sia il motivo, saranno comunicate alle famiglie che dovranno provvedere alla loro giustificazione tramite registro elettronico. Ritardi e assenze ingiustificate dalle lezioni saranno sanzionati.

Art. 23 Dal termine delle lezioni alle ore 18⁰⁰, i convittori/le convittrici, se non impegnati/e in attività organizzate, sono liberi/e di allontanarsi dal convitto: non è previsto alcun accompagnamento o sorveglianza, da parte del personale educativo. L'allontanamento dalla città di Merano va autorizzato dalle famiglie e comunicato al personale educativo per iscritto.

Art. 24 Dalle ore 18⁰⁰ alle ore 19.00 convittori e convittrici devono fare un'ora di studio obbligatoria se non sono impegnati in attività sportive o culturali specifiche, concordate con il personale educativo.

I convittori durante lo studio sono tenuti ad assumere comportamenti favorevoli ad un proficuo impegno personale, non arrecando disturbo ai compagni. Sono altresì tenuti a non usare telefonini, radio, lettori cd, PC, tablet ed altre apparecchiature che possano distoglierli dallo studio, anche se muniti di cuffie acustiche. Tali apparecchi, se indebitamente usati, potranno essere richiesti dagli Educatori che avranno la facoltà di restituirli al termine dello studio o, in caso di episodi simili recidivi, a fine settimana e in particolari casi, solo ai genitori. La non consegna dell'apparecchio da parte del convittore comporterebbe l'applicazione di maggiori sanzioni.

Art. 25 Alle ore 19.00 viene servita la cena, è consentito accedere al self-service fino alle ore 19.15 e si può lasciare la sala non prima delle 19.25 e non più tardi delle ore 19.45. Durante l'ora di cena non è possibile utilizzare cellulari, tablet, cuffiette.

Art. 26 Il personale educativo, su richiesta scritta dei genitori, può autorizzare i/le minori ad uscire dal convitto esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30 per gli alunni di classe seconda, fino alle 22.00 per gli alunni di classe terza mentre per i/le maggiorenni tale autorizzazione è prorogata fino alle ore 23⁰⁰. Ogni uscita serale, per la quale non è previsto accompagnamento o sorveglianza, deve essere annotata e controfirmata dal/la convittore/convittrice sull'apposito registro.

Le attività del convitto terminano, di norma, entro le ore 21.30. A quell'ora i convittori /le convittrici di classe 1° e 2° sono tenuti/e al rientro nelle proprie stanze; tutti gli altri studenti sono tenuti a rientrare in camera entro le ore 22.00; dopo questi rispettivi orari non è consentito intrattenersi in altre camere.

Dalle ore 22.00 vige il silenzio serale e dalle 23.00 il riposo notturno, fino alle ore 7.00 di mattina.

Art. 27 L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni, di qualsiasi età, abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare che va da una sospensione sino all'espulsione dal Convitto.

Art. 28 In caso di particolari eventi che rendessero impossibile i servizi di sorveglianza, altri servizi essenziali o comunque la permanenza in Convitto, la Dirigenza scolastica si riserva di riaffidare i convittori alle famiglie, le quali saranno avvertite tempestivamente a mezzo telefono o, in alternativa, con comunicazione scritta rilasciata al convittore.

- *Spazi e strutture*

Art. 29 La camera è affidata alla cura di studenti e studentesse, è riservata al riposo e allo studio. I convittori e le convittrici sono responsabili di arredo, attrezzature ed accessori. Guasti, rotture od altri inconvenienti devono essere tempestivamente comunicati al personale educativo. Le spese per la riparazione di eventuali danni dovuti a responsabilità di convittori/convittrici, sono a carico della famiglia. Qualora sia riscontrato un danno, di cui non si riesca ad individuare un responsabile, tutti gli assegnatari della camera saranno collettivamente ritenuti responsabili.

Art. 30 Agli studenti/alle studentesse si chiede di lasciare la camera in ordine e di non spostare gli arredi, di controllare che le luci siano spente. Il personale di pulizia potrà così svolgere adeguatamente il proprio lavoro. È richiesto che il venerdì convittori/convittrici portino le lenzuola a casa per il cambio settimanale.

Art. 31 Al momento del rientro a casa convittori/convittrici sono tenuti/e a verificare che le finestre della camera siano chiuse, le tapparelle abbassate, le luci spente e i rubinetti chiusi. Dovranno inoltre accertarsi che ogni apparecchio elettrico sia disconnesso.

Art. 32 Durante l'attività scolastica quotidiana non sono di norma consentiti accesso e permanenza in convitto se non per malattia e in ogni caso solo previa autorizzazione del personale educativo.

È fatto assoluto divieto ai ragazzi di intrattenersi od accedere alle camere delle ragazze e viceversa.

Art. 33 A fine anno, terminate le lezioni, i convittori sono tenuti a ritirare dal Convitto tutte le loro cose. Tutto ciò che verrà lasciato negli alloggi e altrove verrà considerato materiale abbandonato e pertanto da buttare e l'Istituto non ne risponderà. Analogamente, anche il materiale che verrà lasciato fuori posto nelle camere creando disordine e problemi igienici, potrà essere cestinato. I convittori che prevedono di sostenere degli esami o corsi di recupero possono riservarsi di lasciare il loro materiale didattico agli Educatori che lo terranno in ufficio senza alcuna responsabilità per eventuali sparizioni o deterioramento dello stesso.

- *Tempo libero*

Art. 34 Il convitto è una struttura scolastica e prevede delle ore di studio decise dall'equipe educativa. Tali attività hanno carattere di obbligatorietà.

Il Convitto sostiene e promuove l'attività sportiva come valido e utile mezzo di crescita individuale e sociale. Convittori/convittrici sono quindi invitati/e a seguire, compatibilmente con i loro impegni scolastici, almeno una delle attività o pratiche organizzate.

Art 35 Il Convitto propone e organizza una serie di attività culturali, ricreative, informative cui convittori/convittrici sono invitati/e a partecipare. La partecipazione ad alcune specifiche attività pomeridiane o serali che sono ritenute di particolare importanza per il rilievo informativo ed educativo e vengono proposte a cadenza annuale o biennale, è a frequentazione obbligatoria, secondo le indicazioni del personale educativo.

Art 36 L'attività di studio potrà essere estesa e modificata dagli Educatori a seconda delle necessità valutate caso per caso, per motivi di servizio, di sicurezza e anche disciplinari. Per i medesimi motivi, gli Educatori, all'occorrenza, potranno modificare seduta stante gli orari delle attività, compresa la sveglia, l'orario di riposo, la libera uscita e le attività ricreative.

- *Convittori/convittrici maggiorenni*

Art. 37 Gli alunni e le alunne maggiorenni iscritti/e in convitto devono attenersi al presente regolamento in ogni sua parte. Gli stessi allievi sono tenuti in ogni caso a fare richiesta al personale educativo e di dare tempestiva e puntuale informazione in caso di uscite, ritardi nei rientri e assenze dal convitto. La richiesta può essere presentata autonomamente dal maggiorenne e i genitori/tutori legali devono prenderne atto firmando l'apposita sezione del Modulo di Iscrizione al

convitto.

Allo stesso modo le famiglie degli alunni che nel corso dell'anno formativo compiranno 18 anni prendono atto che al compimento della maggiore età il proprio figlio/a avrà la facoltà di autorizzare autonomamente le proprie uscite anticipate, i rientri a casa, i permessi di uscita serale, ed i rientri in convitto. Gli educatori presenti in servizio possono valutare ad ogni richiesta pervenuta l'eventuale autorizzazione secondo il proprio giudizio.

- **Malattie ed infortuni**

Art. 38 Comportamenti ed atteggiamenti ritenuti a rischio per la salute propria ed altrui saranno oggetto di attenta valutazione e in ogni caso verranno comunicati alle famiglie.

Lo stato di malattia o di infortunio deve essere immediatamente comunicato dallo studente al personale educativo presente in struttura che provvederà a comunicarlo per via telefonica alla famiglia. Per garantire la sicurezza dell'interessato/a e di tutti i convivitori/le convivitrici, i genitori sono tenuti a predisporre il rientro immediato del proprio/a figlio/a presso il domicilio o in ogni caso nel più breve tempo possibile.

Art. 39 Medicinali o farmaci possono essere somministrati o ceduti dal personale educativo agli allievi/e in convitto solo nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'utilizzo di medicinali è ad esclusivo uso personale e al momento dell'assunzione va comunicato al personale presente in turno.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione in convitto i genitori/tutori legali sono tenuti a segnalare eventuali patologie o necessità terapeutiche dello studente e a comunicarne le eventuali relative modifiche nel corso del tempo.

In caso di necessità e/o urgenza, il personale educativo si rivolgerà al Servizio Sanitario Nazionale senza attendere il consenso delle famiglie.

TITOLO IV – MISURE e PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 40 Il personale educativo fa osservare a convivitori e convivitrici le norme di comportamento dettate dal presente regolamento e ne sollecitano il rispetto con opportuni richiami. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità e personalità. Le misure disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale; si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di un provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

Misure disciplinari per infrazioni non gravi

Art. 41 Le misure disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convivitore/della convivitrice, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Il personale educativo può proporre al convivitore e alla convivitrice la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità convittuale. In armonia con i principi sopra riportati, si indicano le seguenti misure disciplinari, che si configurano quale primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

- **RICHIAMO VERBALE**
- **RICHIAMO SCRITTO CON COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA E PUBBLICAZIONE IN CLASSE VIVA**
- **ATTIVITÀ PRATICHE A FAVORE DELLA COMUNITÀ CONVITTUALE - SCOLASTICA**

Le misure di cui sopra saranno disposte dal Team Educatori o dall'educatore in servizio che riscontra la violazione.

Essi, a mero scopo esemplificativo, sono inflitti in caso di:

- disturbo ripetuto nel tempo durante l'attività convittuale diurna o durante il periodo di riposo notturno

- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità
- scorrettezze non gravi nei confronti di compagni o personale della scuola
- uso non consentito (o improprio o inopportuno) di apparecchiature personali e/o comuni (telefoni cellulari, computer,...)
- allontanamento non autorizzato dalle attività in svolgimento

Provvedimenti disciplinari per infrazioni gravi

Art. 42 I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni convittori che non rispettino le regole convittuali fanno riferimento al DP 21 luglio 2003, n. 2523 Statuto dello studente e della studentessa (modificata con delibera n. 372 del 21.05.2024), hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità dei convittori. In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni, le sanzioni disciplinari sono erogate dal Dirigente Scolastico, sentiti il Coordinatore del Convitto o un suo delegato, dopo consultazione del Team Educatori.

ART. 43 SOSPENSIONE DAL CONVITTO DA 1 A 15 GIORNI:

Il temporaneo allontanamento del convittore/della convittrice può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Tali provvedimenti saranno disposti dalla Direzione in accordo con il personale educativo.

Il provvedimento di sospensione può prevedere anche l'obbligo di svolgere attività utili alla comunità convittuale, quali la collaborazione ai servizi interni o altro concordato con la famiglia. Possono essere proposte attività pratiche socialmente utili, in alternativa ai giorni di sospensione, in accordo con il convittore/la convittrice e sentita la famiglia.

La Direzione e l'equipe educativa comunicheranno tempestivamente alla famiglia la sanzione e le eventuali modalità di riparazione della stessa; di questa inoltre sarà tenuta documentazione scritta nel fascicolo del convittore.

ART. 44 ESPULSIONE DAL CONVITTO:

Nei casi più gravi (o dopo che i provvedimenti precedenti si siano rivelati inutili), il convittore/la convittrice può essere allontanato dal Convitto a tempo indeterminato dopo un'attenta valutazione del comportamento in oggetto da parte della Direzione e dall'Equipe educativa. La sospensione a tempo indeterminato viene di conseguenza comunicata mediante colloquio alle famiglie interessate e sancita formalmente per iscritto da un documento che deve essere sottoscritto dalle parti ovvero dalla Direzione, dal Coordinatore del convitto e da chi esercita la potestà genitoriale. Il provvedimento disciplinare verrà successivamente riportato anche sul registro elettronico dello/a studente/studentessa.

ART. 45 ALLONTANAMENTO IMMEDIATO:

Il team educatori ha la facoltà di provvedere all'allontanamento immediato del convittore/della convittrice in situazioni di particolari gravità, urgenza o pericolo, prevedendo la richiesta di intervento delle forze dell'ordine e/o del personale sanitario o direttamente della famiglie.

Art 46 In caso di furto di oggetti e/o danneggiamento di oggetti e strutture del Convitto è prevista la restituzione e/o il risarcimento in denaro, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.

In caso di atti o comportamenti che si presume violino le norme del Codice penale, la Direzione e il personale educativo provvederà, se previsto dal Codice stesso, a farne segnalazione alle autorità competenti e ad informarne le famiglie.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- *Videosorveglianza interna*

Art 47 Alcune zone interne ed esterne al convitto sono dotate di telecamere a circuito chiuso che sono attivate e predisposte alla registrazione negli orari e nelle aree secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

L'accesso agli strumenti di videosorveglianza e la visione del materiale registrato è consentito solo alla Direzione (previa richiesta e presenza diretta delle Forze dell'Ordine) nonché al personale educativo da essa formalmente incaricato.

- *Dispositivi elettronici e digitali - progetto Smartphone*

Art. 48 L'utilizzo di device digitali quali smartphone, cellulari, tablet, personal computer, ecc., è regolamentato dal personale educativo (con orari e modalità specifiche), le cui decisioni sono insindacabili.

Nello specifico il Convitto promuove annualmente un percorso informativo e formativo che mira all'utilizzo consapevole di smartphone e strumenti digitali e alla prevenzione dei rischi per la salute psicofisica di convittori e convittrici.

In riferimento a ciò l'equipe educativa predispone la consegna serale dei cellulari con orari differenziati a seconda dell'anno scolastico di appartenenza dello studente e dell'età anagrafica, anche a discrezione del personale educativo che si riserva delle deroghe o cambiamenti a seconda dei singoli casi.

Per gli studenti di classe 1^a è prevista la consegna alle ore 20.00.

Per gli studenti di classe 2^a alle ore 21.25.

Per gli studenti di classe 3^a alle ore 21.55.

Il possesso di tablet e pc per i ragazzi dalla 1^a alla 3^a classe è consentito ai soli studenti per i quali è previsto dai piani individuali di studio, per tutti gli altri dovrà essere richiesto e motivato dalle famiglie e in seguito valutato e autorizzato dall'equipe educativa.

L'utilizzo e il possesso in convitto di tablet e pc è consentito agli studenti di classe 4^a e 5^a sempre e solo nel rispetto degli orari e delle indicazioni del presente regolamento.

- *Nota Verde*

Art. 49 Il convitto promuove un progetto di educazione ambientale, per cui non è gradita l'introduzione della plastica usa e getta (bottiglie, confezioni di merendine, ecc.).

È richiesto l'uso di una borraccia riutilizzabile.

In convitto è obbligatorio effettuare un'attenta raccolta differenziata.

Il convittore/la convittrice si impegnano a spegnere le luci ogni volta che non siano indispensabili, così come a non sprecare acqua, a lasciare le finestre aperte con il riscaldamento acceso solo per il tempo necessario ad arieggiare i locali.

Art. 50 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i convittori dovranno attenersi alle disposizioni di volta in volta emanate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere degli Educatori, e nel caso di decisioni estemporanee, dovranno attenersi alle disposizioni di questi ultimi.

Nella stesura del presente documento, si è cercato di adottare un linguaggio il più possibile inclusivo e rispettoso di ogni appartenenza di genere. Laddove, per esigenze di sintesi o chiarezza espositiva, è stata impiegata la forma maschile, essa è da intendersi riferita indistintamente a studentesse e studenti.